



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2837 di data 8 giugno 2020

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.

Lavori relativi a "Ricostruzione del rifugio a seguito dell'incendio del 2016, con ampliamento volumetrico e nuova costruzione di manufatti tecnici seminterrati" nel rifugio alpino **SPRUGGIO "GIOVANNI TONINI"**, p.ed. 2 e p.f. 5 e 16 in C.C. Baselga di Pinè, in località Spruggio - Comune di Baselga di Pinè

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 21 maggio 2019, con la quale la sig.ra Anna Facchini, legale rappresentante della Società degli Alpinisti Tridentini con sede in Trento, ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi a "Ricostruzione del rifugio a seguito dell'incendio del 2016, con ampliamento volumetrico e nuova costruzione di manufatti tecnici seminterrati" nel rifugio alpino Spruggio "Giovanni Tonini", p.ed. 2 e p.f. 5 e 16 in C.C. Baselga di Pinè, in località Spruggio, nel Comune di Baselga di Pinè.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'arch. Riccardo Giacomelli, datati maggio 2019, le integrazioni progettuali depositate in data 8 agosto 2019, datate agosto 2019, depositate in data 6 settembre 2019, datate settembre 2019, depositate in data 10 marzo 2020, datate marzo 2020 e le integrazioni depositate in data 3 giugno 2020, datate giugno 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguarderanno la ricostruzione del rifugio, distrutto da un incendio a fine dicembre 2016. Il nuovo rifugio occuperà sostanzialmente la stessa impronta della precedente struttura, ma con una riorganizzazione degli spazi ed un'innovazione architettonica complessiva. Al piano terra troverà posto l'ampia sala da pranzo con il bar, dotata anche di un collegamento diretto con gli spazi a sedere presenti all'esterno. L'accesso principale risulterà traslato sul lato settentrionale e sarà costituito da un locale di ingresso con spazi per depositare i materiali, l'accesso diretto ai servizi igienici e un locale asciugatoio. La cucina, con il relativo deposito e la stazione di monte della teleferica occuperanno la parte storica della struttura. Sul retro saranno realizzati, nel pendio, dei locali tecnici e di deposito. Al primo piano si accederà direttamente ad un'ampia sala multiuso, che dividerà gli spazi delle camerate (5 per complessivi 24 posti letto con un incremento di 3 posti rispetto al preesistente) e i relativi servizi, dalla zona abitativa del gestore e da altri spazi di deposito. Separato dal rifugio è prevista la realizzazione di un apposito locale tecnico in cui alloggiare il gruppo termico a condensazione a gasolio (potenza di 100 kW) e il gruppo elettrogeno in servizio continuo (potenza 40 kVA). Il rifugio sarà inoltre dotato di pannelli fotovoltaici e solari integrati nella copertura. Oltre a questo locale, lungo il pendio, verrà realizzato anche l'accumulo antincendio da 10 mc, in vasche prefabbricate interrate, in cui verrà convogliata l'acqua delle coperture. L'impianto teleferico verrà mantenuto, in quanto non coinvolto direttamente nell'incendio, e si provvederà ad una contestuale manutenzione straordinaria della fune traente, con spostamento della stazione di monte della teleferica (invertita con il locale deposito per questioni gestionali) che comporterà anche lo spostamento del sostegno di linea, per adattarlo al nuovo tracciato.

Considerato che l'intervento proposto permette il ripristino di un importante presidio per la montagna, con il contemporaneo miglioramento sotto il profilo gestionale, ambientale, della ricettività degli ospiti e della sicurezza della nuova struttura rispetto alla precedente, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell'articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società degli Alpinisti Tridentini con sede in Trento, all'esecuzione dei lavori relativi a "Ricostruzione del rifugio a seguito dell'incendio del 2016, con ampliamento volumetrico e nuova costruzione di manufatti tecnici seminterrati" nel rifugio alpino Spruggio "Giovanni Tonini", p.ed. 2, p.f. 5 e 16 in C.C. Baselga di Pinè, in località Spruggio, nel Comune di Baselga di Pinè, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:
 - a. sia verificata l'opportunità di traslare i servizi igienici maschili del primo piano in posizione centrale rispetto al corridoio di collegamento, al fine di dare maggiore spazio agli stessi, invertendo la loro posizione con il deposito e il locale lavanderia;
 - b. per l'impianto teleferico, le strutture portanti realizzate in legno, devono possedere resistenza al fuoco non inferiore a R30; il materiale isolante o di rivestimento dei vani contenenti le apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto deve possedere classe di reazione al fuoco non superiore a 1; il requisito di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 si ritiene soddisfatto garantendo una resistenza al fuoco non inferiore a R30;
3. di prescrivere di effettuare, a mezzo lettera raccomandata, la segnalazione della linea della teleferica quale possibile ostacolo al volo a bassa quota agli enti e con le modalità individuate dal Servizio impianti a fune e piste da sci;
4. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per le vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza; dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
8. di precisare che la presente autorizzazione non contempla l'approvazione tecnica dell'impianto teleferico, rilasciata dal Servizio impianti a fune e piste da sci, ai sensi della

legge n. 403 del 13 giugno 1907 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, che dovrà essere richiesta dal Sindaco del Comune di Baselga di Pinè;

9. di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile;
10. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

GMR

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d. lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993).